



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 101/19/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RADIO TELE PORDENONE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TPN-TELEPORDENONE”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTENUTE NELL’ART. 20, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 223/1990

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 2/2018 - PROC. 20/19/MZ-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 aprile 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, recante “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la legge regionale 10 aprile 2001, n. 11, recante “*Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Friuli Venezia Giulia sottoscritta nel mese di dicembre 2017 per l’attuazione della delega di funzioni in materia di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive al predetto Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Friuli Venezia Giulia è stata accertata e contestata - cont. n. 02/2018 - in data 13 dicembre 2018 nonché notificata in pari data alla società Radio Tele Pordenone S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*TPN-Telepordenone*”, la violazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 20, comma 5, della legge n. 223/1990 per non aver conservato la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

trasmissione dei programmi stessi. Nello specifico, le registrazioni dei programmi trasmessi nella settimana dal 3 al 9 settembre 2018, consegnate dalla società in questione al CO.RE.COM. Friuli-Venezia Giulia, sono risultate essere manchevoli di porzioni di programmazione:

- 3 settembre - dalle ore 08:00 alle ore 23:59;
- 4 settembre - dalle ore 00:00 alle ore 12:09.

Con stesso atto di contestazione, è stata inoltre accertata e contestata alla società Radio Tele Pordenone S.r.l. la violazione dell'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS per l'assenza del logo identificativo del servizio media audiovisivo nei giorni e negli orari di seguito riportati (il monitoraggio relativo alle giornate del 3 e del 4 settembre è stato effettuato sulle registrazioni in possesso del CO.RE.COM. Friuli-Venezia Giulia, essendo quelle consegnate dalla parte manchevoli di porzioni di programmazione):

- 3 settembre - dalle 19:05:07 alle 19:06:04
- 3 settembre - dalle 20:29:41 alle 20:30:44
- 4 settembre - dalle 19:05:07 alle 19:06:05
- 4 settembre - dalle 20:21:58 alle 20:22:37
- 5 settembre - dalle 19:04:45 alle 19:05:37
- 5 settembre - dalle 20:32:01 alle 20:32:52
- 6 settembre - dalle 19:04:54 alle 19:05:49
- 6 settembre - dalle 20:15:40 alle 20:16:12.

2. Deduzioni della società

A seguito della contestazione n. 2/2018 la predetta società ha presentato le proprie memorie difensive (prot. n. 163/A del 13/01/2019), nelle quali riconosce le violazioni contestate e attribuisce la causa delle lacune nelle registrazioni ad un malfunzionamento della regia automatizzata, non rilevato in tempi consoni per la concomitante assenza dell'unico addetto alla regia e per il numero ridotto di ore lavorative svolte, in orario esclusivamente pomeridiano, dal tecnico e dallo stagista chiamati a sostituire il regista in tale circostanza. In merito all'assenza del logo, la società ha dichiarato di *“aver eliminato e definitivamente risolto questo problema inserendo la presenza in sovrimpressione del logo, da ogni pc della regia. A questo punto il logo sarà presente 24 ore al giorno per tutti i 7 giorni della settimana”*.

Nell'audizione del 21 gennaio 2019 la società ha ribadito quanto già sostenuto nelle memorie difensive dichiarando, peraltro, di aver implementato un *software* di registrazione che avvisa in tempo reale in casi di guasti.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Friuli-Venezia Giulia, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0051993 del 7 febbraio 2019, ha trasmesso



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società Radio Tele Pordenone S.r.l. (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TPN-Telepordenone") per la violazione dell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 non avendo la predetta società adempiuto agli obblighi ivi previsti. La giustificazione addotta dalla società relativamente al malfunzionamento del sistema di registrazione dei programmi non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'obbligo della conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione. Con riferimento alla violazione dell'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS il CO.RE.COM. ha proposto l'archiviazione del procedimento per la seguente motivazione: *"l'assenza del logo, seppur riscontrata in più occasioni, non appare quantitativamente in grado di compromettere la corretta riconoscibilità del marchio dell'editore responsabile dell'emissione del segnale televisivo"*. Anche in tal caso l'Autorità ritiene di accogliere la richiesta di archiviazione del procedimento, per le ulteriori seguenti motivazioni. La norma citata secondo cui *"Il palinsesto del fornitore di servizio di media audiovisivo lineare è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali"* impone, quale obbligo, che la programmazione trasmessa dal fornitore di servizi media, non sia inferiore alle 24 ore settimanali, e che il palinsesto sia identificato da un unico marchio, ma non impone la visibilità dello stesso. Infatti, la norma precisa che *"Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo sono escluse dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse [...]"*. Appare evidente che per *"obbligo"* si intenda la *"programmazione non inferiore alle 24 ore settimanali"* e non la visibilità del marchio per tutto il tempo delle trasmissioni, sempre che le stesse siano riconducibili al marchio del fornitore di servizi. Si ritiene pertanto di archiviare il procedimento con riferimento unicamente alla violazione dell'art. 3, comma 7, dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS per le motivazioni espresse;

CONSIDERATO l'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, stabilisce che *"I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi"*;

CONSIDERATO l'art. 3, comma 7, della delibera n. 353/11/CONS secondo cui: *"Il palinsesto del fornitore di servizio di media audiovisivo lineare è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo sono escluse dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse. L'autorizzazione costituisce titolo anche per la trasmissione differita dello stesso palinsesto"*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 51, comma 2, *lett. b*), e 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente al minimo edittale pari a euro 516,00 (cinquecentosedici/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità considerato che la mancata tenuta delle registrazioni richieste è relativa ad un arco temporale inferiore ai 7 giorni.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società, pur avendo posto in essere azioni volte ad evitare il verificarsi futuro della violazione, non ha eliminato o attenuato le conseguenze dannose della violazione verificatasi.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Dai dati in possesso di questa Autorità (Fonte Infocamere), il bilancio della società alla data del 31 dicembre 2017 risulta essere in perdita, pertanto, si ritiene congruo applicare la sanzione così come determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Radio Tele Pordenone S.r.l., con sede legale in Pordenone, Viale Venezia n. 37, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*TPN-Telepordenone*", di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 101/19/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 101/19/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 18 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi